



REPUBBLICA ITALIANA



(A)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

68192

24 MAR 1976

Domanda di revisione

Il sottoscritto HENRY CHROSCICKI residente a Roma
Via F. Carrara 24 legale rappresentante della Ditta VIS Distribuzione Cinematografica SRL

Tel. 3581663 con sede a Roma - Via F. Carrara 24 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione della pellicola dal titolo: LA BESTIA (La Bete)

di nazionalità: francese produzione: ARGOS FILM-Parigi

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.

Lunghezza dichiarata metri 2.850 accertata metri 2494 Bellanton

Roma, li 23.3.76 **DOPPIATO** p. Distribuzione Cinematografica s.r.l.

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

REGIA: WALERIAN BOROWCZYK-INTERPRETI: SIRPA LANE-LISBETH HUMMEL-GUY TREJAN
ROLAND ARMONTEL-DALIO-ELISABETH KAZA-PIERRE BENEDETTI

Una nobile famiglia francese decaduta sull'orlo del fallimento finanziario, nella persona del capo famiglia, ancora legato ai vecchi pregiudizi di casta, come unica risorsa riesce a combinare il matrimonio del giovane rampollo di famiglia con una giovane ricchissima ereditiera americana la cui famiglia appunto vuole comprarsi anche "un titolo nobiliare"? Nel vecchio castello, ormai in decadenza, fervono quindi i preparativi del matrimonio e tutti, su preciso e categorico ordine del capo famiglia si adoperano perché l'accoglienza alla giovane sposa sia la migliore possibile. I vizi, le pecche dell'intera famiglia vengono nascosti o quantomeno sospesi ma, malgrado l'apparenza, nell'interno castello si sente, prepotente e impossibile a nascondere, la presenza di un orrendo mistero, di una tragedia atavica che sconvolgerà l'intera famiglia? Infatti la casata si trascina da anni un tremendo segreto che sarà scoperto dalla prorompente vitalità della giovinezza della pretendente americana che con la sua ingenua curiosità aprirà definitivamente la strada alla catastrofe vendicatrice lasciando ancor più distrutta la famiglia e il castello ormai preda di atroci verità.

VERBALE

Il giorno 25 marzo 1976 si è riunita la 1.
Commissione di censura.

A seguito della riunione vengono invitati i rappresen-
tanti delle Società che hanno chiesto di
essere uditi.

Sono presenti i sigg. Alfonso Sansone e Gullio
Osleriani della Soc. Distrib. VLS i quali si
presentano al presidente della Commissione.
La Commissione, a maggioranza, rileva
che il film in esame con scarso qual-
che bellezza mostra in un quadro di immen-
sa veramente fittori che l'arte di un
grande regista. Assolutamente il diretto e
per i minori degli anni 18. P.Q.M. esprime
favore favorevole alla proiezione in pubblico
con detto diretto.

Carissimi

di Majò

M. Cerini

Benvenuto

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.

dell'Ufficio *Roma 17.3.76* intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della
tassa di L. *71.250*

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado

DECRETA

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

La Bestia

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

S

vietato ai minori degli anni 18

~~Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione.~~

~~Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione.~~

Roma, li *26 MAR 1976*

IL MINISTRO

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo.



1 APR. 1976

MOD. 3

Roma

19

Ministero del turismo e dello spettacolo

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

- VIS DISTRIBUZIONE CINEMAT. Srl.

Via F. Carrara, 24

= R O M A =

V^a Revisione
cinematografica

Divisione

Prot. N.°

251 / 68192

Allegati

Rispr. a

OGGETTO Film "LA BESTIA".

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società il 24/3/1976 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commissione di revisione di primo grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministrazione (art. 6 - terzo comma - della citata legge n. 161), con decreto ministeriale del 26/3/1976 è stato concesso al film " LA BESTIA "

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di visione per i minori degli anni 18 .

Si trascrive qui di seguito il citato parere :

"La Commissione, visionato il film, all'unanimità esprime parere favorevole alla proiezione in pubblico con il divieto di visione per i minori degli anni 18. Tale divieto è motivato dal tema così scabroso quale la bestialità, pur se mostra in un quadro di immagini veramente pittoriche l'arte di un grande regista".

p. I L M I N I S T R O

F.to DRAGO

Conseguita a mano. Mario Giusseppe
Giuseppe



DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA s.r.l.

Roma, 26/3/76

On.le

MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO

Direzione Generale Spettacolo

Cinematografia

R O M A

OGGETTO: Film " LA BESTIA" (La bete)

La sottoscritta VIS Distribuzione Cinematografica S.r.l., in persona del legale rappresentante, titolare dei diritti di sfruttamento per l'Italia del film emarginato, in relazione al parere espresso dalla Commissione di 1° Grado, dichiara con la presente di accettare il divieto per la proiezione in pubblico ai minori degli anni 18 e rinuncia fin da ora a proporre appello al parere espresso di cui sopra.

Si prega codesto On.le Ministero di voler mettere a disposizione della scrivente la copia del film.

Con osservanza.

VIS
Distribuzione Cinematografica s.r.l.
Un Procuratore



ON.LE MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO

Direzione Generale Spettacolo

Cinematografia

ROMA

OGGETTO: Film " LA BESTIA (La Bete)

La sottoscritta VIS Distribuzione Cinematografica
SRL con sede in Roma-Via F. Carrara 24, in persona
del suo legale rappresentante, distributrice del
film emarginato, RIVOLGE domanda affinché le siano
rilasciati n° 20 (venti) Visti Censura del film stes
so.

Con osservanza.

Roma, li 25-3-76

VIS
Distribuzione Cinematografica s.r.l.
Piazzale Venezia 10

prof. Chivelli

681927
26 MAR 1976

26 MAR 1976

20 Visti

[Signature]



68192

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: LA BESTIA (Le Bete)

Melraggio { dichiarato 2.850
accertato 2494

Produzione: ARGOS FILM-PARIGI
NAZIONALITA' FRANCESE

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

REGIA: WALERIAN BOROWCZYK - INTERPRETI: SIRPA LANE-LISBETH HUMMEL-GUY TREJAN-ROLAND ARMONTEL-DALIO-ELISABETH KAZA-PIERRE BENEDETTI

Una nobile famiglia francese decaduta sull'orlo del fallimento finanziario, nella persona del capo famiglia, ancora legato ai vecchi pregiudizi di casta, come unica risorsa riesce a combinare il matrimonio del giovane rampollo di famiglia con una giovane ricchissima ereditiera americana la cui famiglia appunto vuole comprarsi anche "un titolo nobiliare". Nel vecchio castello, ormai in decadenza, fervono quindi i preparativi del matrimonio e tutti, su preciso e categorico ordine del capo famiglia si adoperano perché l'accoglienza alla giovane sposa sia la migliore possibile. I vizi, le pecche dell'intera famiglia vengono nascosti o quantomeno sospesi ma, malgrado l'apparenza, nell'intero castello si sente, prepotente e impossibile a nascondere, la presenza di un orrendo mistero, di una tragedia atavica che sconvolgerà l'intera famiglia. Infatti la casata si trascina da anni un tremendo segreto che sarà scoperto dalla prorompente vitalità della giovinezza della pretendente americana che con la sua ingenua curiosità aprirà definitivamente la strada alla catarsi vendicatrice lasciando ancor più distrutta la famiglia e il castello ormai preda di atroci verità.

VIETATO AI MINORI DI ANNI 18

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 26 MAR 1976 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a termine

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

2°) _____

Roma, li _____

Visto per copia conforme
Il Primo Dirigente
della Divisione Revisione
Cinematografica e Teatrale
dr. Antonio Calabretta

IL MINISTRO

RODRIGO

68192

ON.LE

MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO

Direzione Generale Spettacolo

Cinematografia

ROMA

OGGETTO: Film" LA BESTIA"(La bete)

La sottoscritta VIS Distribuzione Cinematografica
Srl, con sede in Roma-Via F. Carrara 24, rivolge do
manda affinché le siano rilasciati con cortese sol-
lecitudine n° 10(dieci) Visti Censura del film emar
ginato.

Con osservanza.

Roma, lì 7/5/76

VIS
Distribuzione Cinematografica s.r.l.
Un-Procuratore

[Signature]

68192

7 MAG 1976

10 Visti

7 MAG 1976

[Signature]



ON.LE

MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO

Direzione Generale Spettacolo

Cinematografia

ROMA

OGGETTO: Film" LA BETE"(La bestia)

La sottoscritta VIS Distribuzione Cinematografica
SRL con sede in Roma-Via F. Carrara 24, in persona
del legale rappresentante, rivolge domanda affinché
le siano rilasciati n° 5(cinque) Visti Censura del
film emarginato.

Con osservanza.

Roma, lì 13/5/76

VIS
Distribuzione Cinematografica s.r.l.
L'Amministratore Unico

[Handwritten signature]

68192

13 MAG. 1976

[Handwritten signature]

13 MAG. 1976

[Handwritten signature]



ON.LE MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO

Direzione Generale Spettacolo

Cinematografia

ROMA

OGGETTO: Film" LA BESTIA"

La sottoscritta VIS Distribuzione Cinematografica
SRL, con sede in Roma-Via F. Carrara 24, distribu-
trice per l'Italia del film in oggetto, rivolge do-
manda affinché le siano rilasciati n° 10(dieci)Visti
censura del film stesso.

Con osservanza.

Roma, 25/5/76

VIS
Distribuzione Cinematografica s.r.l.
Un Procuratore

68192

26 MAG. 1976

10 Visti

26 MAG. 1976

R. 9.85

Allegory

I film de verpus nelti
e per i pidi na Meano &
con republi tornano in
CONSUMA all'ora
nelle CONTRADIZIONI
Lehler



Algeri

SAURA
Celsa

MOD. A bis
(Serv. Anagrafico)

Questura di Roma

FONOGRAMMA IN COPIA

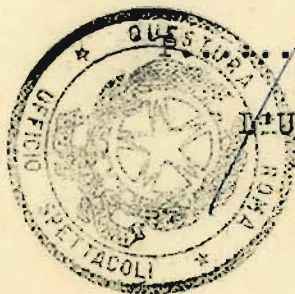
Roma, lì 13 aprile 1976

DISTRETTI POLIZIA ROMA
COMMISSARIATI P.S. CAPITALE ET PROVINCIA
COMPAGNIE ET TENENZE CARABINIERI PROVINCIA
COMANDO 2° ET 3° GRUPPO CARABINIERI-per uff.dipendenti
e per conoscenza
UFFICIO GABINETTO SEDE (fatta copia)
→ MINISTERO TURISMO ET SPETTACOLO-Dir.generale Spettacolo
Cinematografia ROMA (fatta copia)
PROCURA REPUBBLICA -Ufficio Stampa e Spettacolo ROMA
(fatta copia)
PREFETTURA ROMA (fatta copia)

12.B.(2) Spettacoli. Comunicasi che PROCURA REPUBBLICA LA SPEZIA con ordinanza n.1411/76 R.G. del 12.4.1976 habet disposto sequestro ambito territorio nazionale film "LA BESTIA" at sensi artt. 528 C.P. et 337 e segg.C.P.P. . Materiale sequestrato potrà essere affidato in giudiziale custodia at detentori pellicola cinematografica mentre verbali avvenuto sequestro dovranno essere trasmessi at quella A.G. competente per territorio notiziando questo Ufficio Spettacoli.

IL QUESTORE
-U.Macera-

.....C.....C.....
IL DIRIGENTE
UFFICIO SPETTACOLI





PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

N.2301/76-C.

Milano li 28/4/1976

IL PUBBLICO MINISTERO

letti gli atti del procedimento
esaminato, in particolare il provvedimento di sequestro emesso in
data 12/4/76, dal Procuratore della repubblica di "La Spezia" rela-
tivo al film "La Bestia";

Visionato il film mediante proiezione nella sala privata di via
Moscona n.38/A di cui al verbale allegato in atti;

Ritenuto che le scene incriminate e raffiguranti rapporti sessuali
tra uomo donna e quelle relative alla masturbazione non possono
ritenersi offensive del comune senso del pudore in relazione allo
stato attuale di sensibilità raggiunto dal pubblico maggiorenne;

Ritenuto, altresì, che le scene raffiguranti il rapporto sessuale
tra la donna e il mostro perdono la eventuale carica oscena in
quanto inserite perfettamente nel discorso grottesco e surreale
sviluppato dal Regista.

Visti gli artt.337-622 C.P.P.-528 C.P.-21 Costituzione

ORDINA

la restituzione di tutte le copie del film "La Bestia" in favore
delle persone, società o ditte presso le quale fossero in seque-
stro le relative copie e presentazione, autorizzando la ripresa
delle proiezioni.

Delega per l'esecuzione del presente decreto Ufficiali di P.G.

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Dott. Roccaantonio Francesco D'Amelio)



Maggi *SI AVVA* *Calabrese*
Questura di Roma

-Ufficio Spettacoli-

FONOGRAMMA IN COPIA

Roma, lì 30 Aprile 1976

DISTRETTI POLIZIA ROMA
COMMISSARIATI P.S. CAPITALE ET PROVINCIA
COMPAGNIE ET TENENZE CARABINIERI PROVINCIA
COMANDO 2° ET 3° GROPPA CARABINIERI-per Uff.dipendenti
e per conoscenza
UFFICIO GABINETTO SEDE (fatta copia)
→ MINISTERO TURISMO ET SPETTACOLO-Dir.Gen.Spettacolo Cinema-
tografia ROMA (fatta copia)
PROCURA REPUBBLICA-Ufficio Stampa e Spettacolo ROMA(fatta copia)
PREFETTURA ROMA (fatta copia)

12.B.(4)Spettacoli. Seguito fonogramma circolare 12.B.(2) Spettacoli
del 13 corrente relative al sequestro film "LA BESTIA" comunicasi che
Procura Repubblica Milano con sentenza n.236176 del 28.4.1976 habet
disposto dissequestro et restituzione aventi diritto film "LA BESTIA",
già sequestrate Procura Repubblica La Spezia in data 12.4.1976.

IL QUESTORE
(U.Macera)

P.....C.....C.....
IL DIRIGENTE

L'UFFICIO SPETTACOLI





MINISTERO

DIREZIONE GENERALE DEL TELEGRAMMA
DIVIS. V - Revisione Circonelografica e Teletica

(1)

Bollo
dell'Ufficio
di accettaz.

Bollo
dell'Ufficio
di accettaz.

TELEGRAMMA DI STATO

Indicazione d'urgenza	UFFICIO TELEGRAFICO		Spedito il 19 ore per Cir. N.				Circuito sul quale si deve fare l'inoltro del telegramma
	di		all'Ufficio di Trasmittente				
	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZ. giorno-mese ore minuti	VIA	INDICAZ. EVENT. D'UFFICIO
N. B. - Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei modelli. Il telegramma deve essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile.							
Destinatario	TRIBUNALE PENALE						
Destinazione	68142		GROSSETO				
Testo	12 FEB 1977 RIFERIMENTO NOTA 9 FEBBRAIO 1977 N. 134/ 76 R.G.T. COMUNICASI CHE POTRA' ESSERE RITIRATA COPIA FILM "SALOON KITTY" GIORNO 24 FEBBRAIO 1977. RIMANENTI PELLICOLE "LA BESTIA" ET "I DESIDERI DI EMMANUELLE" SONO STATE RITIRATE DITTE PRODUT- TRICI RISPETTIVAMENTE 26.3.76 ET 18.6.75(.) PER EVENTUALE REVISIONE PREGASI PROVVEDERE(.) PRIMO DIRIGENTE (DR. ANTONIO CALABRIA)						

SCONTRINO DI RICEVUTA
da consegnarsi
al mittente
del telegramma

N.

di par.

per

ore

Indicazioni eventuali

(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. - Si raccomanda di non omettere questa indicazione.

N. B. - La firma dovrà essere seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene.

- Bestia ritirata
dalla Arda 26-3-76

- I desider. —
ritirato 18-6-75



TRIBUNALE DI GROSSETO

Grosseto, li 9.2.1977

Prot. N. 134/76 R.G.T.

Risposta a nota N. del

OGGETTO: Esecuzione ordinanza in data 8 gennaio 1977 di questo Tribunale.

AL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIVISIONE CINEMATOGRAFO E TEATRO

R O M A

Si trasmette la copia autentica dell'ordinanza indicata in oggetto, affinché siano messe a disposizione di questo Tribunale per il giorno 24 febbraio p.v. le seguenti pellicole:

- 1) SALOON KITTY del regista Tinto Brass-prod. Coralta;
- 2) LA BESTIA, prod. Argos film-distribuzione Vis Cinematografica;
- 3) I DESIDERI DI EMMANUELLE, distribuzione Momi Valerio.

Il Segretario

Miani



Quindi 1 imputat prend posto al banco dei giudicabili liber nel persona

Fatto l'appello nominale de offes dal reato, de testimon , perit e consulenti tecnici si dà atto che sono tutti presenti

Quindi il Presidente fa dar lettura dal Cancelliere delle imputazioni ascritte a giudicabil e dichiara aperto il dibattimento.

Poscia, a norma dell'art. 142 del Cod. proc. pen., ammonisce i testimon comprese le persone offese dal reato, e perit sull'importanza morale e religiosa del giuramento che sarà chiamat a prestare e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio.

Dopo di che, per ordine del Presidente, l'ufficiale giudiziario, agli effetti dell'art. 448 detto Codice fa allontanare i testimoni dalla sala di udienza, perchè non possano comunicare con alcuna delle parti o coi loro difensori o consulenti tecnici, nè vedere o udire o essere altrimenti informati di ciò che avviene nella sala stessa, per essere poi chiamati l'uno dopo l'altro e in modo che nessuno di essi, prima di deporre, assista all'esame degli altri.

(1) Il Presidente comunica che per diligente iniziativa della Cancelleria è stato telefonato al Ministero del Ritratto e dello Spettacolo per avere rispo alla racc. lff. del 22-11-76. ha risposto personalmente il M. Antonio Calabria direttore della Divisione Cinematografo e Teatro affermando di non aver ricevuto la predetta lettera e pertanto di non poter adempiere a quanto richiesto ~~ed~~ anche perchè non dispone di personale da dedicare a compiti. A questo punto l'Av. Bernardini fa presente di avere avuto ieri sera comunicazione telefonica dell'Av. Criscuolo che il Ministero è pronto

Il Presidente invita quindi le parti a proporre le questioni di cui è cenno nell'art. 439 del Codice stesso: in proposito si osserva (2)

a rimettere le tre pellicole richieste a condizione che gli venga copia dell'ordinanza del Tribunale e il trasporto sia eseguito da un agente di Pol. Giudiziarie. Il P.M. chiede che sia provveduto in adempimento a quanto rappresentato dalla difesa e assicura che il suo Ufficio metterà a disposizione un Carabiniere della Squadra di Pol. Giud. purché la difesa metta a disposizione un'autovettura per il trasporto delle pesanti pellicole. L'Av. Bernardini assicura

(1) Qui se del caso, si fa menzione che, per ordine del Presidente il cancelliere dà lettura della notificazione del decreto di citazione degli imputati non comparsi, e che quindi il Tribunale sentiti il P.M. e i difensori dei non comparsi, prescrive con ordinanza da trascrivere nel processo verbale, che il giudizio sia trattato in loro contumacia o, in caso opposto, che siano rinnovati gli atti nulli, rinviando il dibattimento (art. 498 C. p. p.).

Ove il dibattimento debba aver luogo a porte chiuse, il Presidente pronunzia ordinanza che è inserita nel verbale (artt. 423, 424 C. p. p.).

Se sia avvenuta la costituzione di parte civile darne atto (articolo 95, C. p. p.).

(2) Si dà atto anche delle opposizioni e relative decisioni circa la costituzione di parte civile (art. 97, 3° capov., e 98 C. p. p.).

Si dà quindi lettura de (1)

che la difesa si provvede.

Dato atto di quanto sopra il Tribunale dispone:

- (2) Ordina alle Prte Divisione Cinematografica e Teatro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo di mettere a disposizione di questo Tribunale per il giorno 25-2-1977 le seguenti pellicole: 1) Saloon Kitty del regista Tinto Brass produzione Coralta; 2) La Bestia, produzione Argos Film, distribuzione Vis Cinematografica; 3) I desideri di Emmanuelle, distribuzione Monni Valerio; onde la proiezione avvenga nel Cinematografo Europa di Gosselo il giorno 26-2-1977 ore 9. Manda alla Cancelleria di trasmettere le presenti ordinanze in copia autentica al suddetto ufficio in tempo utile non con raccomandate di ufficio ma con raccomandata R.R. a pagamento con prenotazione a debito. Rinvia il processo all'udienza del 26-2-1977 ore 9 per

Terminata l'assunzione delle prove, il Presidente dà parola al rappresentante della parte civile che legge e svolge le sue conclusioni, con le quali chiede che

avvenga alla proiezione.

Il Segretario
Pignani

Il Presidente

Anzi a questo punto poiché il 26-2-77 è sabato e il Tribunale suddetto sarà chiuso di pomeriggio onde non potremo ricevere in restituzione le pellicole prima del lunedì 28 il Tribunale rettifica la data del 26 in 25 febbraio 1977 (venerdì). L'Avv. P.M. Bernardini ne prende atto.

Poiché il Pubblico Ministero pronuncia la sua requisitoria con la quale conclude che

Il Segretario
M

Il Presidente

E copia conforme all'originale

Gosselo

9 FEB 1977

Il Gosselo



(1) Deposizioni, relazioni di periti, osservazioni di consulenti tecnici, processi verbali ecc. (art. 451, 462, 466 C. p. p.).
(2) Eventualmente, esame di periti e di consulenti tecnici (articolo 451 C. p. p.). Ove il perito debba giurare al dibattimento, la formula è quella dell'art. 316 Codice proc. pen., omessa la parte relativa alla segretezza (art. 451 cit.).



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

N.2361/76-C.

Milano 11 28/4/1976

IL PUBBLICO MINISTERO

letti gli atti del procedimento
esaminato, in particolare il provvedimento di sequestro emesso in
data 12/4/76, dal Procuratore della repubblica di "La Spezia" rela-
tivo al film "La Bestia";

Visionato il film mediante proiezione nella sala privata di via
Moscou n.38/A di cui al verbale allagato in atti;

Ritenuto che le scene incriminate e raffiguranti rapporti sessuali
tra uomo donna e quelle relative alla masturbazione non possono
ritenersi offensive del comune senso del pudore in relazione allo
stato attuale di sensibilità raggiunto dal pubblico maggiorenne;

Ritenuto, altresì, che le scene raffiguranti il rapporto sessuale
tra la donna e il mostro perdono la eventuale carica oscena in
quanto inserite perfettamente nel discorso grottesco e surreale
sviluppato dal Regista.

Visti gli artt.337-622 C.P.P.-628 C.P.-21 Costituzione

ORDINA

la restituzione di tutte le copie del film "La Bestia" in favore
delle persone, società e ditte presso le quale fossero in seque-
stro le relative copie e presentazione, autorizzando la ripresa
delle proiezioni.

Delega per l'esecuzione del presente decreto Ufficiali di P.G.

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Dott. Roccantonio Francesco D'Amelio)



SOCIETÀ ATTORI SINCRONIZZATORI

68192

UFFICIO EDIZIONE

SERIE:

La Bête

(TITOLO ORIGINALE)

La Bestia

(TITOLO ITALIANO)

DIALOGHI APPROVATI

IL

FIRMA